

R.G. 4-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott.ssa Francesca Greco,

nel procedimento iscritto al n. 4-1/2025 P.U. avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, presentato in data 23/01/2025 da:

VIETRI EVA (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Gian Marco Marino del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via A. Gramsci 27, Avezzano (AQ),

con l'assistenza dell'OCC in persona dei Gestori nominati avv. Clara Cardamone e avv. Gianluca Tarquini

commissario giudiziale: avv. Filippo Paolini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/01/2025, Vietri Eva ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore in continuità ex art. 74 e ss. CCII ed ha provveduto al deposito della documentazione prevista dalla legge agli artt. 75 e 76 CCII.

Con decreto del 4 marzo 2025, da intendersi integralmente richiamato in questa sede,



è stata dichiarata aperta la procedura, disponendo la comunicazione ai creditori e la pubblicità prevista dall'art. 78 CCII, ed è stato nominato il commissario giudiziale avv. Filippo Paolini.

In data 22 aprile 2025 il commissario giudiziale ha relazionato in merito al voto espresso dai creditori, il cui esito è stato riportato nella seguente tabella:

Creditore	Importo	Voto			Esito	
		Positivo	Negativo	non espresso	Favorevole	Contrario
Aurora 2023 SPV (cessionario BCC Roma)	104.076,74 €	X			104.076,74 €	
Aurora 2023 SPV (cessionario BCC Roma)	1.671,91 €	X			1.671,91 €	
Agenzia Entrate Riscossione	59.723,97 €			x	59.723,97 €	
Agenzia Entrate Riscossione	4.352,49 €			x	4.352,49 €	
Comune di Avezzano	949,10 €		x			949,10 €
Totale	170.774,21 €				169.825,11 €	949,10 €
Percentuale	100,00%				99,44%	0,56%

Il commissario ha rappresentato, inoltre, che il Comune di Avezzano ha comunicato *“Con la presente si inoltra per gli adempimenti conseguenziali la nota acquisita in data 02.04.2025, prot. n. 19606, con la quale l'Ufficiale di Polizia Locale, Capitano Giuseppe Garofalo, ha comunicato quanto segue: "Sanzioni Codice della strada per i quali la riscossione è passata a Equitalia e per i quali non è possibile consentire e concedere la quota di rimborso del 4% - Quanto sopra ai fini della risposta all'OCC", interpretando tale comunicazione come voto contrario all'approvazione della proposta concordataria. Al riguardo, il commissario ha evidenziato che “l'importo del credito indicato dal Comune di Avezzano in € 949,10 si rinviene nella dichiarazione di credito per complessivi € 62.025,56 (di cui €59.723,97 assistiti da privilegio mobiliare ed € 5.301,59 chirografari) inviata all'OCC, nella precedente fase, dal concessionario per la riscossione (ADER); detto credito del Comune di Avezzano, per sanzioni per violazione del Codice della Strada, stando al numero del tributo (5242) è stato classificato dal concessionario come chirografo”¹.*

Il giudice, tenuto conto del disposto dell'art. 80 co. 3 CCII, ha fissato l'udienza del 21 maggio 2025 all'esito della quale, sentite le parti, ha riservato la decisione.

2. Preliminarmente, sussiste la competenza del Tribunale di Avezzano ex art 27, comma 2, CCII, richiamato dall'art. 76 co. 1 CCII, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova ad Avezzano.

¹ V. relazione del 22 aprile 2025.



3. La domanda di omologa del concordato minore può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

3.1 Preliminarmente, come già evidenziato nel decreto di apertura della procedura, il concordato minore risulta ammissibile, in quanto:

a) la documentazione a corredo della domanda risulta completa ed idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, essendo stati prodotti i documenti previsti dall'art. 75, co. 1, CCII:

b) I gestori della crisi hanno depositato una relazione particolareggiata ex artt. 76 CCII e un'ulteriore relazione integrativa che possiedono i requisiti prescritti dal secondo comma della citata norma;

c) il debitore ricorrente non è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, in quanto l'esposizione debitoria deriva anche dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale, risultando la debitrice titolare di impresa individuale con partita iva n. 01653580660, iscritta alla sezione agenti e rappresentanti di commercio come piccolo imprenditore, ed emerge la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. In particolare, l'esposizione debitoria della ricorrente è promiscua, poiché deriva, quanto al debito erariale, dall'attività professionale, mentre l'ulteriore debito (es. mutuo ipotecario) è stato contratto per scopi personali.

d) non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII, come anche attestato dall'OCC.

3.2 Sussiste il presupposto oggettivo, in quanto la ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti, rispettivamente, dall'art. 2, co. 1, lett. a), come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi, e dalla lett. b), come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In particolare, la situazione debitoria della ricorrente ammonta ad € 178.313,83, come meglio indicata nella tabella che segue:



CREDITORE	IMPORTO		RANGO
AURORA 2023 SPV - mutuo ipotecario (cap + int)	€	104.076,74	privilegio ipotecario
AURORA 2023 SPV - mutuo chirografario (cap + int)	€	1.671,91	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	59.723,97	privilegio mobiliare
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€	5.301,59	chirografo
SPESE	€	8.539,62	prededucibile
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€	178.313,83	

L'attivo della ricorrente è costituito dal:

- patrimonio mobiliare, presente nell'abitazione sita in Avezzano, via Cassinelli n. 2/D, che l'OCC ha ritenuto impignorabile o comunque di modestissimo valore, con conseguente antieconomicità della vendita, nonché l'autovettura CITROEN C4, anno 2014 - targata EV229BP;
- patrimonio immobiliare composto dall'abitazione principale sita in Avezzano (AQ) alla Via B. Cassinelli n. 2/D, censita in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 87, piano 4, cat. A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 433,82, e dall'annesso garage, censito in N.C.E.U. del Comune di Avezzano al foglio 12, particella 957, sub. 25, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita catastale € 57,332. Su entrambi i beni grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A.. I beni sono stati stimati complessivamente in € 82.650,00.
- flussi reddituali per circa € 27.000 annuali.

Da un confronto tra tali dati, emerge l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Inoltre, l'OCC, nella relazione depositata in atti, ha precisato che la condizione di sovraindebitamento deriva per lo più da difficoltà legate all'attività lavorativa svolta dalla debitrice, la quale si è ritrovata per un periodo disoccupata e, solo col tempo, è riuscita a ricreare una propria clientela.

L'OCC non ha constatato, inoltre, la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori.

3.3 Per far fronte a tale situazione di indebitamento, la ricorrente ha depositato domanda di concordato in continuità ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCII, prevedendo la



prosecuzione dell'attività di agente di commercio attualmente svolta.

Il piano formulato dalla debitrice propone il pagamento della somma di € 600 mensili (tranne l'ultima rata, pari ad € 724,19) per n. 140 rate, per un totale di € 84.124,19, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese successivo all'omologa della procedura, secondo il seguente cronoprogramma:

- **PREDEDUZIONE:** prime 12 da € 600 rate e tredicesima da € 339,62
- **CREDITORE IPOTECARIO:** residuo tredicesima rata € 260,38 e successive 106 rate da € 600,00 e 120 rata da € 139,62;
- **CREDITORE PRIVILEGIATO:** residuo 120 rata € 460,38 e n. 13 rate da € 600,00 e 134 rata per € 399,62;
- **CREDITORI CHIROGRAFARI:** residuo 134 € 200,38, n. 5 rate da € 600,00 e ultima n. 140 rata per € 724,19.

La proposta di soddisfacimento dei creditori è la seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	7.539,62	7.539,62	100 %
SPESE PROCEDURA	Spese di giustizia	Prededuzione	1.000,00	1.000,00	100 %
AURORA 2023 SPV	Mutuo ipotecario	Privilegio immob.	104.076,74	64.000,00	61,493 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Debiti tributari e previdenziali.	Privilegio mob.	59.723,97	8.660,00	14,50 %
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	aggi ed interessi	Chirografo.	5.301,59	212,06	4,00%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Crediti con privilegio degradati a chirografo	Chirografo	51.063,97	2.042,56	4,00%
AURORA 2023 SPV	Finanziamento	Chirografo	1.671,91	66,88	4,00%
AURORA 2023 SPV	Credito ipotecario degradato chirografo	Chirografo	40.076,74	1.603,07	4,00%
TOTALE			179.313,83	85.124,19	

Le spese di procedura non previste o non prevedibili, quantificate indicativamente in € 1.000,00 verranno, invece, pagate dalla ricorrente al bisogno, a prescindere dalla rateizzazione di cui sopra.

Il difensore della debitrice, come riferito dall'OCC, *“rinuncia al proprio compenso per l'attività professionale svolta e da svolgere fino all'omologa e pertanto tale voce di spesa non è stata presa in considerazione”*.



Il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

3.4 Sussistono i presupposti per omologare il concordato in quanto lo stesso risulta approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 79 CCII, come riportato dal commissario giudiziale.

In punto di diritto, si rammenta che la decisione della maggioranza vincola tutta la massa dei creditori, anche i creditori dissenzienti.

La maggioranza si calcola sull'ammontare dei crediti aventi diritto di esprimersi sulla proposta, salvo il caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto; in quest'ultimo caso, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza per crediti, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto, così come previsto dall'art. 79 co. 1 CCII.

Nel caso di specie sussiste tale seconda ipotesi, in quanto Aurora 2023 SPV (cessionaria della BCC di Roma) vanta un credito che rappresenta la maggioranza dei crediti ammessi.

Tuttavia, si osserva che il voto è stato espresso in maniera positiva sia da Aurora 2023 SPV, sia da Agenzia Entrate Riscossione per gli oneri di riscossione e che, per gli ulteriori tributi iscritti a ruolo, non è pervenuto alcun voto contrario da parte degli enti competenti, dovendosi considerare tale condotta quale voto favorevole ai sensi dell'art. 79 co. 3 CCII.

Il concordato, dunque, può essere approvato.

Rispetto alla comunicazione pervenuta dal Comune di Avezzano, si osserva che il contenuto della stessa è stato qualificato quale "voto contrario" in via prudenziale, considerata l'ambiguità della nota. Il creditore, inoltre, non ha partecipato all'udienza fissata per instaurare il contraddittorio e, pertanto, non è stato possibile ottenere chiarimenti in merito all'effettiva espressione di voto.

In ogni caso, tale voto contrario non incide sul raggiungimento delle percentuali



previste dall'art. 79 CCII.

Inoltre, si osserva che il predetto creditore non ha contestato la convenienza della proposta e che, dunque, appare superfluo effettuare il giudizio comparativo richiesto dall'art. 80 co. 3 CCII, anche considerato che né il comune di Avezzano, né tantomeno il commissario giudiziale hanno offerto elementi idonei a superare il giudizio di convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria espresso dall'OCC, che ha evidenziato, nella propria relazione, come l'alternativa liquidatoria *“non consentirebbe in ogni caso di soddisfare tutti i creditori e nemmeno il solo ipotecario, che risulta maggiormente soddisfatto dal piano in esame.”*².

Il concordato minore, pertanto, va omologato.

P.T.M.

Letto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore in continuità presentato ex art. 74 co. 1 CCII da **VIETRI EVA** (c.f. VTRVEA75L70A515Y), nata il 30.7.1975 ad Avezzano ed ivi residente alla Via B. Cassinelli, 2D – Agente di commercio p.iva 01653580660.

DISPONE che il commissario giudiziale avv. Filippo Paolini provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e a curarne la trascrizione, se necessario, presso gli uffici competenti.

DISPONE la pubblicazione della sentenza mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale, e nel registro delle imprese ove il debitore svolga attività d'impresa.

CONFERMA che, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. d) CCII, sino alla definitività della sentenza di omologazione, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

DISPONE che il commissario giudiziale:

² V. relazione OCC, pag. 29



- vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, secondo quanto indicato dall'art. 81 CCII;
- relazioni per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale con allegata istanza di liquidazione.

RAMMENTA che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato ex art. 81 CCII.

DICHIARA la chiusura della procedura.

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede, nonché per gli adempimenti di competenza.

Avezzano, 23 maggio 2025

Il giudice

Francesca Greco

